



COMUNE DI MARTIS

(Provincia di Sassari)

REGOLAMENTO COMUNALE DELLA TASSA RIFIUTI T.A.R.I.

Approvato con
delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 17.09.2020

Aggiornato con delibera di C.C.n 25 del 15.06.2021

INDICE

- Art. 1 – Oggetto del regolamento
- Art. 2- Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 – Definizione di rifiuto
- Art. 4 - Presupposto
- Art. 5 - Soggetti passivi
- Art. 6 – Locali e aree scoperte soggetti al tributo
- Art. 7 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo
- Art. 8 –Produzione di rifiuti speciali. Riduzione superficaria.
- Art. 9 – Tariffa del tributo
- Art. 10 – Determinazione della superficie tassabile.
- Art. 11 – Istituzioni scolastiche statali
- Art. 12 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 13 – Piano Finanziario
- Art. 14 – Determinazione delle tariffe del tributo
- Art. 15 – Tariffe delle utenze domestiche
- Art. 16 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Art. 17 – Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 18 – Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 19 – Periodo di applicazione del tributo
- Art. 20 – Riduzione per le utenze domestiche
- Art. 21 – Riduzione per le utenze non domestiche
- Art. 22– Altre riduzioni tariffarie
- Art. 23 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 24 – Riduzioni conseguenti all' emergenza epidemiologica.

Art. 25 – Incumulabilità di riduzioni e agevolazioni tariffarie

Art. 26 – Tributo giornaliero

Art. 27 – Tributo provinciale

Art. 28 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

Art. 29 – Riscossione

Art. 30 – Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

Art. 31 – Rimborsi e compensazioni

Art. 32 – Importi minimi

Art. 33 – Funzionario Responsabile

Art. 34 – Verifiche ed accertamenti

Art. 35 – Sanzioni ed interessi

Art. 36 – Riscossione coattiva

Art. 37 – Trattamento dei dati personali

Art. 38 – Clausola di salvaguardia

Art. 39 – Norme transitorie e finali

Allegato n. 1 Elenco categorie utenze non domestiche

Allegato n. 2 Quadro variazioni d'ufficio più ricorrenti.

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina la Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare secondo quanto disposto dall'articolo 1, commi 639 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
5. Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
 - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e) i rifiuti da attività commerciali;
 - f) i rifiuti da attività di servizio;
 - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie

Art. 3. Definizione di rifiuto.

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152(codice ambientale) come modificato dal D. Lgs 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4 - Presupposto

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 6.
2. L'occupazione o la conduzione di un locale o di un'area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza di condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
4. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, quindi anche le aree agricole, e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art.5 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 6, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo:
 - a) Per le utenze domestiche**, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 28 o i componenti del nucleo familiare;
 - b) Per le utenze non domestiche**, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed assicurazioni prive di persona giuridica, in solido con i soci.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tali fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
4. Sono comunque considerati tassabili, i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
5. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso

comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art.6 – Locali e aree scoperte soggetti al tributo

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali, nel caso di uso abitativo, quelli dotati di almeno una utenza attiva ai servizi di rete,(acqua, energia elettrica, gas) e di arredamento, mentre per i locali per uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature e per i quali è consentito l'esercizio di una attività nei locali medesimi.

2. Per le zone non servite da pubblici servizi, costituisce presupposto della tassa la sola presenza di arredo anche se parziale.

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

Art.7 – Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo

1. Non sono soggetti all'applicazione della tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilità quali i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;

- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;

- superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

a) - locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 2 del presente regolamento;

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e simili;
 - gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri di culto, ed i locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

Art.7 bis – Riduzione per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico.

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche

prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

3. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali, ovvero al massimo entro il termine di 60 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione dei locali / aree, con decorrenza immediata (o dall'anno successivo). L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

4. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

Art.8 – Produzione di rifiuti speciali. Riduzione superficiaria.

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano certamente ed unicamente rifiuti speciali non assimilati, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti, a condizione che tali superfici risultino assolutamente inidonee a produrre rifiuti urbani e rifiuti speciali. La prova di tale inidoneità è a carico esclusivo del contribuente.

2. Sono sempre e comunque esclusi dall'applicazione da qualunque detassazione per produzione di rifiuti speciali, e dunque sono sempre tassabili, le superfici e i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producono tali tipologie di rifiuti.

3. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000.

4. Il produttore di rifiuti speciali è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati esclusivamente alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dello stesso rifiuto speciale.

5. In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

6. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano esclusivamente rifiuti speciali e/o pericolosi, oppure sostanze al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

7. Relativamente alle attività per le quali sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse da tributo, la superficie imponibile è calcolata forfetariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta, la percentuale di abbattimento del **30%**(es in caso di: falegnamerie, marmisti, vetrerie, tipografie, officine, gommisti, elettrauto, fabbri, carrozzerie, lavanderie e tintorie).

8. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono preventivamente:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione, il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;

b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

9. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 9 – Tariffa del tributo

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo componente rifiuti è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri individuati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario di cui al successivo art.13. Ai sensi dell'art.1 comma 169 della Legge 296/2006, le tariffe anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata determinazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 10 – Determinazione della superficie tassabile.

1. Fino alla compiuta attivazione delle procedure che prevedono l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari al 80% di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritta o iscrivibile al catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C,

assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.

2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 11 – Istituzioni scolastiche statali

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. A norma del comma 655, art. 1, della Legge 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

Art. 12 – Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Ricomprende anche i costi di cui all'art.15 del decreto legislativo 36/2003 (costi di smaltimento dei rifiuti nelle discariche) individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/99, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spesa, i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e le sue successive modifiche ed integrazioni.

3. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

4. Nella determinazione dei costi del servizio, si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvato in tempo utile.

5. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.

6. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

Art. 13 – Piano Finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi del comma 683, della legge n. 147/2013.

2. Sulla base della normativa vigente, il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, secondo quanto previsto dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e ambiente ARERA e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 14 – Determinazione delle tariffe del tributo

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione; qualora la delibera non sia adottata entro tale termine, si applica l'aliquota deliberata per l'anno precedente.

2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999, nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.

3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, risultanti dal PEF grezzo, come integrato, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA.

4. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

5. La tariffa è composta di una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

6. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:

a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

7. Alle tariffe è aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del D.Lgs 30 dicembre 1992 n. 504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo.

Art.15 – Tariffe delle utenze domestiche

1.La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.

2.La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

Art. 16 – Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data di effettuazione del calcolo finalizzato all'emissione della lista di carico con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 2 mesi nell'anno solare. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 28, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una

determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso qualora:

a. Il soggetto sia una persona anziana/disabile, collocato in casa di riposo a seguito di ricovero permanente;

b. Il soggetto abbia un diverso domicilio per motivi legati al lavoro o allo studio per un periodo di durata superiore a 6 mesi;

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per gli alloggi dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE) e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 28. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a numero due unità. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del comune di residenza.

5. Per la commisurazione della tariffa del tributo per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti nel comune, si tiene conto del numero dei componenti la famiglia anagrafica degli stessi.

6. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti si presume pari al nucleo familiare medio risultante nel comune, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'art. 28 dei soggetti fisici che occupano l'immobile. In caso di utilizzi superiori a mesi 6 nel corso del medesimo anno, soggetto passivo sarà l'occupante.

7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitativo. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.

8. Per le utenze domestiche, costituite da posto auto coperto, garages, cantine o locali di deposito accessori a quelli ad uso abitativo, anche se ubicati ad indirizzo diverso da quello dell'abitazione sono soggette soltanto alla quota fissa della tariffa, in quanto la quota variabile è già corrisposta per i locali dell'abitazione.

9. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.

10. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 17 – Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolata sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla

superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

Art.18 – Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato 1 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle categorie economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, servizi, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. A decorrere dal 2020, le utenze relative agli studi professionali, vengono assegnate alla categoria 12, unitamente alle banche, in luogo della categoria 11, indicata dal D.P.R. n. 158/1999

Art. 19 – Periodo di applicazione del tributo

1. Il Tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione di locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione, la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal

giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo art.28, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 20– Riduzione per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in **misura ridotta, del 15%** nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo;

b. locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente;

c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero ;

2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione di variazione.

Art. 21 – Riduzione per le utenze non domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, **con riduzione del 15%** ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La presente riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.

3. Si applicano il secondo e terzo comma dell'art.20.

Art. 22– Altre riduzioni tariffarie

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 60% nella quota fissa e nella quota variabile, per gli ospizi e le case di cura gestite da associazioni o fondazioni a scopo caritativo e senza fini di lucro.

2. La tariffa si applica in misura ridotta dell'60% la per le utenze diverse dall'abitazione principale quali oratori e locali parrocchiali gestiti da enti di assistenze e beneficenza privi di ogni carattere commerciale.

3. Si applica la tariffa in misura ridotta sia nella parte fissa che nella parte variabile, con riduzione del 30% per i locali, siti in ambito agricolo, a carattere turistico/sociale connessi ad attività agrituristica che devono essere associati come categoria tariffaria ai ristoranti con ristorazione ma che lavorano con particolari limitazioni operative, che inoltre essendo localizzati in area agricola tendono a trattare in loco, mediante compostaggio, tutta la parte di rifiuti organici e vegetali e che

hanno una attività a carattere prettamente stagionale. L'attività di agriturismo deve mantenere la sua complementarietà a quella agricola, come da dichiarazione resa nell'istanza presentata agli uffici competenti del Comune e dell'Amministrazione Provinciale e l'operatore deve essere iscritto negli appositi registri della CCIAA. Qualora le disposizioni della vigente normativa, sulle modalità di funzionamento degli agriturismi o sul possesso dei requisiti previsti, vengano disattese, in toto o in parte, ovvero venga negato l'accesso al complesso edilizio per eventuali controlli d'ufficio, il tributo si applica senza riduzione, anche con effetto retroattivo, secondo le disposizioni di legge oltre all'applicazione delle eventuali sanzioni previste.

4. Si applicano il secondo e terzo comma dell'art.20.

Art. 23 – Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Ai sensi del comma 657 della Legge n. 147/2013 la TARI è ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40%, per le utenze poste a una distanza superiore a 1 chilometro dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso alla strada pubblica.

2. Ai sensi del comma 656 della Legge n. 147/2013 la TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo alle persone o all'ambiente.

3. Salvo quanto previsto al comma precedente, l'interruzione temporanea del servizio di gestione, raccolta e smaltimento dei rifiuti per motivi sindacali o per impedimenti imprevedibili, non comporta riduzione o esenzione del tributo stesso.

Art. 24 – Riduzioni conseguenti all' emergenza epidemiologica.

1. Per il solo anno 2020, è applicata automaticamente la riduzione, sia nella quota fissa che in quella variabile del 50% per le utenze non domestiche, che sono state chiuse a causa dell'epidemia da Covid-19 . Tale riduzione è estesa anche all'anno 2021.

Art. 25 – Incumulabilità di riduzioni e agevolazioni tariffarie

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, sarà riconosciuta al contribuente solamente quella di maggiore ammontare.

Art. 26 – Tributo giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e, a partire dall'entrata in vigore della TARI, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 27 – Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia, sull'importo della tassa comunale.

Art. 28 – Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione

1. I soggetti passivi del tributo sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune, su modello predisposto dal Comune stesso, la quale ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori entro il 31 dicembre dell'anno in cui ha inizio il possesso o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo, o variazioni di quanto precedentemente dichiarato.
2. Ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU e TARES.
3. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r a mezzo fax, o posta elettronica o PEC (posta elettronica certificata), allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la

modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

5. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richiesta di riduzioni del tributo o di esclusioni del tributo, possono essere presentate in ogni tempo e producono gli effetti a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

7. Qualora l'utente non proceda, entro i termini previsti, all'inoltro della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione, il Comune per tutte le notizie, informazioni ed atti di sua competenza che modifichino la banca dati, anche incidendo sull'applicazione del tributo, attiva immediatamente la procedura per la modifica d'ufficio, al fine di garantire una banca dati costantemente aggiornata, procedendo secondo le indicazioni di principio di cui alla Tabella contenuta nell'allegato 2 al presente Regolamento che riporta il quadro esemplificativo delle operazioni più ricorrenti.

8. Tutte le modifiche d'ufficio sono comunicate all'utente, al quale sono concessi ulteriori trenta giorni per inoltrare la dichiarazione di variazione che disponga diversamente. Trascorso inutilmente tale termine le modifiche d'ufficio sono definitivamente assunte.

9. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti i locali;
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
- Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- Estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile (solo per i locali e le aree non soggette al criterio della superficie catastale) e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree

denunciati e loro partizioni interne;

Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.

10. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

Art. 29 – Riscossione

1. La TARI è versato direttamente al Comune, su liquidazione d'ufficio, mediante bollettino di conto corrente postale o modello di pagamento unificato di cui all'art.17 del D.Lgs 9 luglio 1997, n. 241 o attraverso il nodo dei pagamenti PAGO PA.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti, anche per posta semplice, di un apposito avviso di pagamento, contenente la tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel comune. Gli avvisi sono inviati sulla base di una lista di carico elaborata d'ufficio sulla base delle dichiarazioni presentate e gli avvisi di accertamento emessi, approvata dal Funzionario responsabile del tributo.

3. L'avviso di pagamento deve contenere altresì gli elementi previsti dall'art.7 della legge 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dalla entrata in vigore delle disposizioni in esse contenute. In particolare è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo, in formato elettronico

3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 quattro rate bimestrali, scadenti alla fine del mese di maggio, luglio, settembre e novembre di ogni anno, o in unica soluzione entro il 31 maggio dello stesso anno. Per il solo anno 2020 il numero di rate sarà di 3 e la scadenza delle rate saranno 31 ottobre 2020, 31 dicembre 2020 e 28 febbraio 2020, fermo restando la possibilità per il contribuente di procedere al versamento in unica soluzione entro la data di scadenza della prima rata. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

4. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 3 in presenza di circostanze debitamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

5. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze il Comune procede alla notifica al medesimo, anche mediante servizio postale con raccomandata A/R, di apposita richiesta di pagamento entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della medesima. Qualora poi perduri l'inadempimento si provvederà alla notifica dell'avviso di accertamento in rettifica per insufficiente versamento o d'ufficio per omesso versamento, nei termini e le modalità indicate dai comma 161-162 dell'art. 1 della Legge 296/06, con applicazione di sanzioni e di interessi. In mancanza di adempimento dell'avviso si provvederà alla riscossione coattiva delle somme dovute con aggravio delle spese di riscossione.

6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità stabilite da specifiche disposizioni disposte dalla Provincia. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

Art. 30 – Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni

1. Per quanto riguarda questo argomento si rimanda all'art. 46 bis del vigente Regolamento delle Entrate.

Art. 31 – Rimborsi e compensazioni

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

3. Le compensazioni del tributo sono disciplinate dal Capo V del Regolamento delle entrate.

Art. 32 – Importi minimi

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 27 è inferiore ad € 6,00 come previsto dall'art. 66 del Regolamento comunale delle entrate.

2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tariffa, interessi e sanzioni è inferiore ad € 15,00, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo come previsto dall'art.3, comma 10, D.L. 2 marzo 2012, n. 16.

3. Non sono eseguiti rimborsi né compensazioni di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui al comma 1.

Art. 33 – Funzionario Responsabile

1. A norma dell'art.1 comma 692 della legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il Funzionario Responsabile del Tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 34 – Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo.

3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari il funzionario responsabile può mettere in atto una serie di attività come:

a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;

b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;

c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

4. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :

a. delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

b. dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;

c. dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;

d. di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

5. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

6. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante bollettino postale o modello di pagamento unificato o attraverso il nodo dei pagamenti PAGO PA.

Art. 35 – Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00; in caso di risposta oltre il termine di 60 giorni dalla notifica, il comune può applicare la sanzione da € 50,00 a € 200,00

5. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte di un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 36 – Riscossione coattiva

1. In mancanza di adempimento dell'avviso di cui al precedente articolo, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, sarà effettuata la riscossione coattiva mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R.n.602 del 1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D.n. 639 del 1910.

Art. 37 – Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art.38 – Clausola di salvaguardia

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 39 – Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2020.

2. In sede di prima applicazione della tariffa il numero dei componenti il nucleo familiare delle utenze domestiche viene determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data di effettuazione del calcolo finalizzato all'emissione della lista di carico con eventuale conguaglio nel caso di variazioni successivamente intervenute . Per le utenze domestiche non residenti il numero dei componenti viene determinato in base ai dati contenuti nell'originaria dichiarazione TARSU o TARES.

3. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Numero categoria -Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti

1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto

2 Campeggi, distributori carburanti

3 Stabilimenti balneari

4 Esposizioni, autosaloni

5 Alberghi con ristorante

6 Alberghi senza ristorante

7 Case di cura e riposo

8 Uffici, agenzie, studi professionali

9 Banche ed istituti di credito

10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli

11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)

13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto

14 Attività industriali con capannoni di produzione

15 Attività artigianali di produzione beni specifici

16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie

17 Bar, caffè, pasticceria

18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari

19 Plurilicenze alimentari e/o miste

20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

21 Discoteche, night club

ALLEGATO 2 – QUADRO ESEMPLIFICATIVO DELLA VARIAZIONI PIU' RICORRENTI D'UFFICIO.

Tipologia informazione Casistica Termini della modifica

1. **Decesso/Emigrato**

Titolare del tributo con casa in affitto con almeno due occupanti:

Il tributo viene intestato ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia (intestatario) ed aggiornato il numero dei componenti

2. **Decesso/Emigrato**

Titolare del tributo con casa in affitto con un solo occupante:

Il tributo viene intestato al proprietario dell'immobile come immobile a disposizione

3. **Decesso/Emigrato**

Titolare del tributo con casa in proprietà con almeno due occupanti:

Il tributo viene intestato ad eventuale co-proprietario o ad uno degli occupanti presenti sulla scheda famiglia ed aggiornato il numero dei componenti

4. **Decesso**

Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante:

Il tributo viene intestato all'erede di maggiore età in attesa di voltura dell'utenza all'utilizzatore effettivo anche come casa a disposizione

5. **Emigrato** Titolare del tributo con casa in proprietà con un solo occupante:

Il tributo rimane intestato alla stessa persona come casa a disposizione

6. **Decesso/Emigrato** Non titolare del tributo :

Viene aggiornato il numero dei componenti del nucleo familiare

7. **Decesso** Titolare del tributo in qualità di proprietario nei casi previsti dal Reg. comunale:

Il tributo viene intestato al convivente o all'erede co-proprietario anziano in attesa di definizione della pratica.

8. **Decesso** Titolare del tributo di attività non domestica :

Trascorso il tempo utile per la comunicazione di parte viene trasmesso un sollecito affinché si provveda alla variazione

9. Nascita Tutti i casi di utenze

Viene aggiornato il domestico numero dei componenti del nucleo familiare

10. Immigrato :

- a) Se in casa di proprietà (se nuovo immobile serve recuperare i dati catastali) Si intesta l'utenza (residenza) e si definisce la composizione del nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile) ;
- b) Se in casa di affitto, si intesta l'utenza del luogo in cui è dichiarata la residenza e si definisce la composizione dl nucleo familiare (con recupero di eventuali dati già precedentemente inseriti per lo stesso immobile)

11. Variazioni di residenza in via generale :

Modifica e aggiornamento dei ruoli sia sulla provenienza sia sulla destinazione .